Conferenza
Episcopale
Italiana

Economato e
Amministrazione

8° Convegno Nazionale
degli Economi Diocesani

Chianciano Terme - SI
14-16 marzo 2011

Comunicazioni sulle novità fiscali

Patrizia Clementi

FONTI

1. MANOVRA CORRETTIVA

D.L. 31.5.2010 N. 78 CONV. L. 30.7.2010 N. 122

2. LEGGE DI STABILITA'

L. 13.12.2010 N. 220

3. MILLEPROROGHE

D.L. 29.12.2010 N. 225 CONV. L. 26.2.2011 N. 10

4. FEDERALISMO MUNICIPALE

Decreto legislativo approvato il 3 marzo 2011

SOMMARIO (1)

1. Accertamento e riscossione (D.L. 78/10 e L. 220/10)
2. Disposizioni relative agli immobili (D.L. 78/10 e D.L. 225/10)
3. Detrazione 55% costi riqualificazione energetica edifici 2011 (L. 220/10)
4. Comunicazione telematica all'agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (D.L. 78/10 e Provv. 22.12.2010)

SOMMARIO (2)

5. Interventi a sostegno del reddito per il 2011: tassazione agevolata e sgravi contributivi sui compensi legati alla produttività del lavoro e ai risultati aziendali (D.L. 78/10 e L. 220/10)
6. 5 ‰ : stanziamento e termini (D.L. 225/10)
7. Proroga invio modello EAS (D.L. 225/10)
8. Proroga lavoro accessorio sperimentale (D.L. 225/10)
9. Proroga denuncia mensile INPS (225/10)
10. Disposizioni antiriciclaggio (D.L. 78/10) (rinvio)

SOMMARIO (3)

11. Addizionale biglietti cinema (D.L. 225/10)
12. Differimento di termini relativi alla sicurezza sul lavoro (D.L. 225/10)
13. Proroga adeguamento normativa antincendio (D.L. 225/10)
14. Istituzione del casellario dell'assistenza (D.L. 78/10)
15. Partecipazione gratuita agli organi collegiali (D.L. 788/10)
16. IMU (D.Lgs. federalismo municipale)

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Partecipazione dei Comuni all'accertamento
2. Esecutività dell'avviso di accertamento
3. Riscossione dei crediti INPS
4. Notifica tramite PEC della cartella di pagamento
5. Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo
6. Compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni
7. Aumento delle sanzioni sugli istituti deflattivi del contenzioso

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

É incrementata la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento **fiscale** e **contributivo**.

Comunicazioni riguardanti soggetti che «*pur svolgendo attività d'impresa, sono privi di partita IVA*» e che «*pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative*» (Provvedimento 3.12.2007).

Possibilità di incrociare i dati in loro possesso (licenze, denunce ai fini ICI e TARSU, ispezioni della polizia municipale...) con le banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

La collaborazione dei comuni è incentivata dal riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

► **ulteriore partecipazione dal decreto sul federalismo (2014)**

ESECUTIVITA' AVVISO DI ACCERTAMENTO

Nuove disposizioni per gli accertamenti sulle imposte sui redditi e sull'IVA notificati a partire dal **1° luglio 2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi.

L'avviso di accertamento e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni conterranno l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni), all'obbligo di versamento delle somme richieste mediante l'accertamento stesso. Resta comunque ferma la sospensione del predetto termine per 90 giorni nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.

Decorsi **30 giorni** dal termine ultimo per il pagamento (quindi, nella maggior parte delle ipotesi, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto), la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della Riscossione, ai fini dell'esecuzione forzata.

ESECUTIVITA' AVVISO DI ACCERTAMENTO

Entro **60 giorni** dalla notifica dell'accertamento, il contribuente dovrà versare:

- la totalità delle somme, ivi inclusi interessi e sanzioni, se il ricorso non viene proposto;
- la metà degli importi accertati, se il ricorso viene proposto.

Il mancato pagamento delle somme entro il termine configurerà un omesso versamento, sanzionabile con la soprattassa del 30% delle somme non versate.

Equitalia, sulla base del titolo esecutivo (accertamento) e **senza** la preventiva notifica della cartella di pagamento, procederà all'espropriazione forzata e all'eventuale adozione di misure cautelari quali il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale.

RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS

L'attività di riscossione dei crediti INPS è stata potenziata: l'esazione delle somme, anche a seguito di accertamenti degli uffici, sarà effettuata mediante la notifica di un **avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo**.

Lo stesso dovrà contenere, a pena di nullità, una serie di dati tra i quali l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro **60 giorni** dalla notifica e l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata decorso il termine per il versamento.

La notifica avviene in via prioritaria tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

NOTIFICA CARTELLE TRAMITE PEC

Modificando l'articolo 26 del D.P.R. 602/1973, è stata introdotta espressamente la possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite l'utilizzo della **posta elettronica certificata.**

DIVIETO COMPENSAZIONE CREDITI

Divieto di compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;

– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;

– per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato; la sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

- Decreto 10.2.2011 (modalità di compensazione)
- Circolare Agenzia delle Entrate 15.2.2011, n. 4 (precisazioni)
- Circolare Agenzia delle entrate 11.3.2011, n. 13 (controlli)

COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Nuova forma di compensazione volontaria, totale o parziale, degli importi iscritti a ruolo con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che siano:

- maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL);
- derivanti da somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Per instaurare la nuova procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo, è necessaria una certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile.

Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite con decreti anche al fine di garantire il rispetto degli **equilibri programmati di finanza pubblica**.

AUMENTO DELLE SANZIONI

Vengono innalzate le sanzioni ridotte previste per gli istituti deflattivi del contenzioso:

- ravvedimento operoso, da un 1/12 o da 1/10 del minimo a 1/10 a 1/8;
- adesione ai processi verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio, da 1/8 del minimo a un 1/6 del minimo;
- accertamento con adesione, da 1/4 del minimo a un 1/3 del minimo;
- acquiescenza, da un 1/4 dell'irrogato a un 1/3 dell'irrogato;
- acquiescenza rafforzata da 1/8 dell'irrogato a1/6 dell'irrogato;
- definizione agevolata delle sanzioni, da 1/4 dell'irrogato a 1/3 dell'irrogato;
- conciliazione giudiziale, da un 1/3 al 40% delle sanzioni irrogabili in rapporto al tributo risultante dalla conciliazione

DISPOSIZIONI SU IMMOBILI

1. Anagrafe Immobiliare Integrata
2. Regolarizzazione catastale di immobili mai dichiarati
3. Regolarizzazione catastale di immobili i cui dati non siano stati aggiornati
4. Monitoraggio costante del Territorio
5. Poteri dell'Agenzia del Territorio

ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA

Viene prevista l'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, per integrare le banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio e correlare le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari.

L'Anagrafe Immobiliare Integrata sarà gestita dall'Agenzia del Territorio in collaborazione con i Comuni, ai quali sarà garantito l'acceso gratuito anche in funzione delle nuove forme di collaborazione all'azione di accertamento previsto dallo stesso decreto (v. sopra).

REGOLARIZZAZIONE CATASTALE

Gli enti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra l'1.1.2007 ed il 31.12.2009, degli elenchi di immobili non dichiarati in Catasto, risultino titolari di diritti reali su di essi, devono procedere, entro il 30.4.2011, alla presentazione, ai fini fiscali, della **dichiarazione di aggiornamento catastale**.

Secondo l'originaria disciplina dettata dall'art. 2, c. 36 del D.L. 262/2006, i titolari di diritti reali su immobili che, in seguito all'attività di controllo operata dall'Agenzia del Territorio, risultassero non dichiarati in catasto, avrebbero dovuto provvedere alle dichiarazioni di aggiornamento entro 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato; gli elenchi di immobili interessati dalla procedura possono essere consultati sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio.

REGOLARIZZAZIONE CATASTALE

Nell'inerzia dei proprietari l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato, di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

Successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento catastale presentati, l'Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di **conformità urbanistico edilizia**.

Il 30.9.2010, l'Agenzia del Territorio ha concluso, nei Comuni in cui ciò non era ancora avvenuto, le attività finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in Catasto.

REGOLARIZZAZIONE CATASTALE

Entro il 30.4.2011, i titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Nell'inerzia dei proprietari l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.

REGOLARIZZAZIONE CATASTALE

Il decreto legislativo sul federalismo municipale prevede che:

a decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione al catasto degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione sono quadruplicati e che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere datale data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile

MONITORAGGIO TERRITORIO

Dall'1.1.2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto al fine di ottenere il loro accatastamento con dichiarazioni presentate dai proprietari o, in caso di loro inerzia, effettuate d'ufficio dall'Agenzia.

Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in **materia urbanistico-edilizia** e l'applicabilità delle relative sanzioni.

POTERI AGENZIA DEL TERRITORIO

A potenziare l'attività di accertamento catastale, vengono attribuiti agli uffici dell'Agenzia del Territorio poteri istruttori e in materia di accessi, ispezioni, verifiche.

Sul tema l'Agenzia del Territorio diramerà specifici chiarimenti ed indicazioni operative.

DETRAZIONE 55%

Viene prorogata a tutto il 2011 la **detrazione d'imposta del 55%** (ai fini IRES) dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici.

Tempi, modalità e limiti sono quelli in vigore lo scorso anno.

Unica eccezione: la ripartizione del costo in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5.

Guida Operativa di *exLege* aggiornata in uscita

DETRAZIONE 55%

I bonifici relativi a questi costi (modalità obbligatoria per le spese relative alla sfera istituzionale) sono assoggettati ad una ritenuta d'acconto del 10% che opera l'istituto di credito.

La Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 ha precisato che in questi casi i sostituti d'imposta non devono effettuare la ritenuta d'acconto.

Pertanto gli enti che effettuano pagamenti con bonifico riguardanti prestazioni volte alla riqualificazione energetica degli edifici non devono applicare la ritenuta d'acconto del 20% ordinariamente prevista

COMUNICAZIONE FATTURE

Nuovo obbligo di comunicazione telematica entro il 30 aprile di ogni anno all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Modalità e termini definiti con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2010. Ambito:

- operazioni rese o ricevute nell'ambito di attività commerciali
- di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'imposta (3.600 se non c'è obbligo di fattura)
- con riferimento all'anno solare nel caso di più contratti tra loro collegati e ai contratti di appalto, fornitura e somministrazione

COMUNICAZIONE FATTURE

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Disciplina transitoria per il 2010:

- solo operazioni soggette a fatturazione;
- limite 25.000 euro;
- termine per la trasmissione 31 ottobre 201

Eccezione per il 2011:

- fino al 20 aprile 2011 sono escluse le operazioni senza obbligo di fattura

Possibili attenuazioni prima dell'entrata in pieno regime (solo operazioni in contanti?)

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Conferma anche per il 2011 dell'**imposta sostitutiva** (IRPEF e addizionali) del 10% sulle componenti variabili della retribuzione connesse alla produttività del lavoro e ai risultati aziendali.

Ambito soggettivo: reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, nella misura complessiva massima di 6.000,00 euro lordi.

Ambito oggettivo: somme erogate ai dipendenti in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e quelle correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività ed efficienza organizzativa, nonché all'andamento economico o agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Conferma anche per il 2011 dello **sgravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro sui premi di produttività o di risultato (incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all'andamento economico o agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale), purché previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

L'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito entro il tetto massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore; in riferimento a tale quota può essere richiesto uno sgravio pari al 25% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e pari al totale di quelli dovuti dai lavoratori.

5 ‰ 2011

- stanziati 400 milioni per il 5 ‰
- confermati termini e modalità dello scorso anno

Soggetti ammessi

- Onlus
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
- fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
- enti della ricerca scientifica e dell'università
- enti della ricerca sanitaria
- comuni

5 ‰ 2011

Termini

- iscrizione agli elenchi 7 maggio
- invio della dichiarazione sostitutiva 30 giugno

ENTI ECCLESIASTICI possono concorrere solo se:

- hanno formalmente istituito un ramo Onlus
- sono fondazioni o associazioni con riconoscimento civile che svolgono una o più attività comprese tra quelle tipiche delle Onlus.

Non occorre l'esclusivo o prevalente svolgimento di attività "Onlus" (cf. Circolare 10.12.2010, n. 56/E)

ATTENZIONE: obbligo rendiconto da 2008 (Linee guida Ministero Lavoro e Politiche sociali)

SANATORIA MODELLO EAS

Riapertura dei termini per l'invio del modello EAS

- invio entro il 31 marzo 2011
- stessa disciplina e stesse modalità

Termini "ripescati":

- 31.12.2009, per gli enti già esistenti alla data del 29.11.2008)
- 60 giorni dalla data di costituzione enti costituiti successivamente

Rinvio a Guida operativa di *exLege 2/2009*

LAVORO ACCESSORIO

Proroga (31.3.2011 con probabile ulteriore slittamento al 31.12.2011) della possibilità di svolgere attività di lavoro accessorio per:

- lavoratori part-time
- percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di forme di sostegno al reddito (cassinegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale per l'edilizia, lavoratori in mobilità...)

Medesima disciplina in vigore nel 2010 (cf. Guida operativa di *exLege 1/2009 – versione on line aggiornata con finanziaria 2010)*

DICHIARAZIONE MENSILE INPS

Proroga (31.3.2011 con possibile ulteriore slittamento al 31.12.2011) del termine per l'introduzione del cosiddetto 770 mensile consistente in una nuova dichiarazione che i soggetti tenuti al rilascio delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilato dovranno trasmettere, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

La comunicazione dovrà contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

AUMENTO BIGLIETTI CINEMA

Per il periodo 1.7.2011-31.12.2013 è istituito un contributo a carico dello spettatore pari a 1 euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche.

Con successivo decreto saranno stabilite le disposizioni applicative.

Sono escluse le sale cinematografiche delle comunità ecclesiali

NORMATIVA ANTINCENDIO

Alle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 è concessa l'ennesima proroga per completare l'adeguamento alle disposizioni riguardanti la prevenzione incendi. Il termine era stato fissato al 31 dicembre 2010.

CASELLARIO DELL'ASSISTENZA

Istituzione del "casellario dell'assistenza", tenuto dall'INPS, per raccogliere, conservare e gestire i dati i redditi e le altre informazioni relativi ai soggetti che possono accedere alle prestazioni assistenziali (anagrafe generale delle posizioni assistenziali e relative prestazioni).

Resta da chiarire il ruolo degli enti non profit in riferimento ai quali è previsto che possano accedere al casellario e che siano obbligati, nel rispetto della disciplina sulla privacy, a fornire «i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse».

PARTECIPAZIONE GRATUITA A CONSIGLI

A decorrere dal 31 maggio 2010, la partecipazioni agli organismi di amministrazione e controllo di enti privati che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche deve essere **gratuita**; è consentito solo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'ente e, qualora siano già previsti, gettoni di presenza che non devono superare l'importi di 30 euro per seduta giornaliera.

Pesante sanzione per gli enti che non si adeguano alla nuova disciplina: «non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche» con l'unica eccezione del 5‰ l'ente abbia eventualmente diritto.

La disposizione non si applica alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle università, agli enti e fondazioni di ricerca e agli organismi equiparati.

IMU

Nell'ambito del cosiddetto federalismo fiscale il decreto sul federalismo municipale disciplina le imposte a livello comunale istituisce due imposte municipali, una propria e una secondaria.

IMU propria

- decorre dal 2014
- sostituisce l'ICI (e la componente immobiliare dell'IRPEF)

Rispetto all'ICI:

- stesso presupposto soggettivo e oggettivo
- stesse ipotesi di esenzione
- stessa base imponibile, ma senza le agevolazione per i BBCC
- aliquota più alta, ridotta alla metà per gli immobili locati e con facoltà dei comuni di ridurre alla metà a quella a relativa agli immobili di proprietà dei soggetti IRES, eventualmente limitatamente ad alcune tipologie di immobili

IMU

IMU secondaria

- decorre dal 2014
- sostituisce: tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Dovrà essere disciplinata da regolamento sulla base dei criteri offerti dal decreto, tra i quali è compreso quello che attribuisce ai comuni la «facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale»

IMPOSTA SULLE COMPRAVENDITE

Viene inoltre modificato il regime fiscale del trasferimento a titolo oneroso degli immobili

La nuova imposizione decorre dal 2014

- Imposta di registro 9%
- importo minimo 1.000 euro
- bollo e ipocatastali esenti
- soppressione delle esenzioni e le agevolazioni previste fino ad ora (es. imposta fissa per le Onlus e per i BBCC)

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

Dal 31.5.2010, è reintrodotto il limite di 5.000 euro a partire dal quale:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste italiane S.p.A.; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati;
- gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

I libretti di deposito bancari o postali al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 5.000; quelli il cui saldo è superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 30.6.2011

Le violazioni sono pesantemente sanzionate, con ulteriori aggravamenti nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000 euro.